

cesso democratico e dell'attività del Parlamento dissolto dal colpo di stato militare;

malgrado l'impegno del governo pakistano il narcotraffico rimane elemento di preoccupazione per la comunità internazionale,

impegna il Governo

ad adoperarsi nelle sedi internazionali opportune — Nazioni Unite, Unione Eu-

ropea, Gruppo della Banca mondiale — per avviare concrete iniziative diplomatiche per un ritorno della democrazia nel paese e perché vi sia da parte del governo locale un effettivo rispetto dei diritti umani, civili e politici, con particolare attenzione a quelli del fanciullo, nonché un maggiore impegno contro il narcotraffico.

**9/5810/1** Calzavara, Ballaman.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 4427 — RATIFICA ED ESECUZIONE  
DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITA-  
LIANA E IL GOVERNO DELLO STATO DI ERITREA IN MATERIA  
DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON  
PROTOCOLLO, FATTO A ROMA IL 6 FEBBRAIO 1996, E RELATIVO  
SCAMBIO DI LETTERE INTEGRATIVO EFFETTUATO AD ASMARA  
IL 20 ED IL 26 APRILE 1999 (APPROVATO DAL SENATO) (7078)*

**(A.C. 7078 — Sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEG-  
GE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO  
DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Eritrea in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 6 febbraio 1996, e relativo Scambio di Lettere integrativo effettuato ad Asmara il 20 ed il 26 aprile 1999.

**(A.C. 7078 — Sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL  
TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO  
A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo, di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 7078 — Sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL  
TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO  
A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 4471 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE CONSOLARE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, FATTA AD ALGERI IL 10 GIUGNO 1992, CON ALLEGATI SCAMBI DI LETTERE EFFETTUATI AD ALGERI IL 2 MARZO 1999 (APPROVATO DAL SENATO) (7079)*

*(A.C. 7079 — Sezione 1)*

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 10 giugno 1992, con allegati scambi di lettere effettuati ad Algeri il 2 marzo 1999.

*(A.C. 7079 — Sezione 2)*

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DILEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 62 della Convenzione stessa.

*(A.C. 7079 — Sezione 3)*

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DILEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 4502 — RATIFICA ED ESECUZIONE  
DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITA-  
LIANA ED IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA SUI  
TRASPORTI INTERNAZIONALI DI VIAGGIATORI E MERCI SU  
STRADA, CON PROTOCOLLO, FATTO A MOSCA IL 16 MARZO 1999  
(APPROVATO DAL SENATO) (7081)*

**(A.C. 7081 — Sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada, con Protocollo, fatto a Mosca il 16 marzo 1999.

**(A.C. 7081 — Sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 7081 — Sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DILEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 19 milioni per anni alterni a decorrere dal 2000, si provvede, per il triennio 2000-2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 7081 — Sezione 4)**

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DILEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

***DISEGNO DI LEGGE: S. 4634 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FATTO AD HARARE IL 16 APRILE 1999 (APPROVATO DAL SENATO) (7556)***

***(A.C. 7556 – Sezione 1)***

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zimbabwe in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Harare il 16 aprile 1999.

***(A.C. 7556 – Sezione 2)***

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DILEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

***(A.C. 7556 – Sezione 3)***

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DILEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

**ART. 3.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4776 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULL'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI, LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AI PROCESSI DECISIONALI E L'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA IN MATERIA AMBIENTALE, CON DUE ALLEGATI, FATTA AD AARHUS IL 25 GIUGNO 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (7557)**

**(A.C. 7557 – Sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998.

**(A.C. 7557 – Sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 della Convenzione stessa.

**(A.C. 7557 – Sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DILEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.031 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede per gli anni 2001, 2002 e 2003 mediante utilizzo della proiezione per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 7557 – Sezione 4)**

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DILEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA ITALIA E SVIZZERA CHE COMPLETA LA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL 20 APRILE 1959 E NE AGEVOLA L'APPLICAZIONE, FATTO A ROMA IL 10 SETTEMBRE 1998, NONCHÉ CONSEQUENTI MODIFICHE AL CODICE PENALE ED AL CODICE DI PROCEDURA PENALE (6499)*

**(A.C. 6499 – Sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO.

**CAPO I**

RATIFICA, ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DELL'ACCORDO TRA ITALIA E SVIZZERA, FATTO A ROMA IL 10 SETTEMBRE 1998

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra Italia e Svizzera, che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, di seguito denominato « Accordo ».

2. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità all'articolo XXXII dell'Accordo stesso.

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

**ART. 1.**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. – 1. Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo I dell'Accordo, si considerano disposizioni più favorevoli quelle che rispettano in misura maggiore le garanzie del giusto processo.

**1. 01. Pecorella.**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. – 1. Ai fini del paragrafo 3 dell'articolo II dell'Accordo, costituisce truffa in materia fiscale la condotta di chi, con artifici o raggiri idonei ad ingannare le autorità amministrative, procura un grave danno all'ente pubblico defraudandolo, in misura rilevante, di un tributo o di un'altra prestazione.

**1. 02. Pecorella.**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Il paragrafo 2 dell'articolo IV dell'Accordo è da intendersi riferito anche al caso previsto dal paragrafo 1 dell'articolo II dell'Accordo.

**1. 03.** Pecorella.

**(A.C. 6499 – Sezione 2)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 2.

1. Il Ministro della giustizia ha facoltà di non dare corso alla rogatoria nei casi previsti dal paragrafo 2 dell'articolo III dell'Accordo, quando lo Stato richiedente non dà idonee garanzie di reciprocità.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 2.

*Al comma 1, sostituire le parole:* ha facoltà di non dare corso *con le seguenti:* non dà corso.

**2. 1.** Pecorella.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Le informazioni di cui all'articolo IV dell'Accordo possono essere utilizzate esclusivamente in relazione al procedimento per cui sono state richieste.

**2. 2.** Pecorella.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. — 1. All'articolo 279 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Se lo Stato richiesto dà esecuzione alla rogatoria con modalità diverse da quelle indicate dallo Stato richiedente, ovvero dalle convenzioni di assistenza giudiziaria, gli atti compiuti dall'autorità straniera sono inutilizzabili. »

**2. 01.** Pecorella.

**(A.C. 6499 – Sezione 3)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 3.

1. Il Ministro della giustizia decide sulla consegna dei beni indicati all'articolo VIII dell'Accordo, dopo avere, nel caso si tratti di beni sottoposti a una specifica disciplina amministrativa, interpellato le parti interessate e l'eventuale amministrazione competente.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 3.

*Al comma 1, dopo le parole:* dopo avere *aggiungere le seguenti:* acquisito il parere dell'autorità giudiziaria competente e.

**3. 1.** Pecorella.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Il Ministro non dà luogo alla consegna dei beni di cui al comma 1 se vi è controversia sulla loro proprietà.

**3. 2.** Pecorella.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis. — 1. La domanda di assistenza giudiziaria e tutto quanto ad essa connesso non possono essere mantenuti riservati, nonostante la pretesa dello Stato richiedente, se ciò costituisce violazione dell'articolo 111 della Costituzione.

**3. 01.** Pecorella.

**(A.C. 6499 — Sezione 4)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 4.**

1. Gli atti di indagine compiuti congiuntamente con l'autorità straniera, o a norma dell'articolo XXI dell'Accordo, hanno la stessa efficacia processuale degli atti corrispondenti, compiuti secondo le norme del codice di procedura penale.

2. Gli atti trasmessi a norma dell'articolo XXVIII dell'Accordo sono acquisiti nei modi e con le forme stabiliti dall'articolo 78 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 4.**

*Sopprimere il comma 1.*

**4. 1.** Pecorella.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* , salvo il rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 111 della Costituzione.

**4. 3.** Saponara, Rivolta, Niccolini.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* , fatte salve le regole di nullità ed inutilizzabilità previste dal nostro ordinamento.

**4. 5.** Saponara, Rivolta, Niccolini.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Tuttavia, tali atti sono inutilizzabili se compiuti in violazione dei principi del giusto processo.

**4. 2.** Pecorella.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. L'efficacia degli atti di cui al comma 1 è subordinata all'insussistenza di condizioni che costituiscono vizi di nullità ed inutilizzabilità per gli atti corrispondenti compiuti dalla nostra autorità giudiziaria.

**4. 4.** Saponara, Rivolta, Niccolini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Gli atti sono utilizzabili solo se conformi ai principi generali vigenti nel nostro ordinamento in ordine alla formazione degli atti processuali.

**4. 6.** Saponara, Rivolta, Niccolini.

*Al comma 2, sostituire le parole:* Gli atti *con le seguenti:* Le informazioni.

**4. 7.** Pecorella, Saponara, Rivolta, Niccolini.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* , sempre che risultino conformi alla normativa italiana attinente alle essenziali esigenze dei diritti di difesa.

**4. 9.** Saponara, Rivolta, Niccolini.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , salvo che non siano acquisiti in violazione dei diritti fondamentali riconosciuti dall'ordinamento italiano.*

**4. 10.** Saponara, Rivolta, Niccolini.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , solo qualora le modalità procedurali adottate in sede d'indagini congiunte siano tali da assicurare il rispetto dei principi che presiedono, in tema di acquisizione della prova, l'ordinamento costituzionale italiano, soprattutto in riferimento all'articolo 111 della Costituzione.*

**4. 11.** Saponara, Rivolta, Niccolini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono efficaci solo se compiuti nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 111 della Costituzione.

**4. 12.** Saponara, Rivolta, Niccolini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 ai fini dell'efficacia devono essere acquisiti attraverso le modalità e nel rispetto delle forme previste per i corrispondenti atti compiuti dall'autorità giudiziaria italiana.

**4. 13.** Saponara, Rivolta, Niccolini.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. — 1. All'articolo 696 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. La violazione delle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato italiano, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione dei mezzi di prova, deve intendersi sanzionata a pena di inammisibilità. »

**4. 01.** Pecorella.

**(A.C. 6499 — Sezione 5)**

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 5.

1. Nel caso in cui l'imputato è cittadino svizzero o risiede stabilmente in tale Stato, il Ministro della giustizia presenta la denuncia di cui all'articolo XXV dell'Accordo, sentito il pubblico ministero competente per il procedimento e tenuto conto degli interessi delle parti offese.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 5.

*Al comma 1, sostituire le parole: è cittadino svizzero o risiede con le seguenti: sia cittadino dello Stato richiesto, o risieda.*

**5. 1.** Saponara, Rivolta, Niccolini.

**(A.C. 6499 — Sezione 6)**

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 6.

1. Quando lo Stato richiesto ha comunicato di accettare il procedimento penale a norma dell'articolo XXVI dell'Accordo, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del procedimento pendente.

2. Ogni sei mesi dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedi-

mento, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice verifica lo stato del procedimento penale in corso all'estero.

3. La sospensione è revocata con ordinanza quando risulta che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.

4. Nelle ipotesi di cui al paragrafo 2 dell'articolo XXVI dell'Accordo, il giudice dichiara con sentenza la rinuncia all'esercizio della giurisdizione.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 6.

*Al comma 1, dopo le parole:* il giudice aggiungere le seguenti: , su richiesta del pubblico ministero, .

**6. 1.** Pecorella, Saponara, Rivolta, Niccolini.

*Al comma 1, dopo le parole:* il giudice aggiungere le seguenti: , su richiesta delle parti, .

**6. 3.** Saponara, Rivolta, Niccolini.

*Al comma 2, sostituire le parole:* o anche prima quando se ne ravvisi l'esigenza *con le seguenti:* e anche prima su richiesta delle parti.

**6. 4.** Saponara, Rivolta, Niccolini.

*Al comma 2, sostituire le parole da:* il giudice verifica *fino alla fine del comma con le seguenti:* il pubblico ministero verifica lo stato del procedimento penale in corso all'estero ed informa il giudice senza ritardo.

**6. 5.** Pecorella.

*Al comma 3, dopo le parole:* La sospensione aggiungere le seguenti: , su richiesta del pubblico ministero,

**6. 6.** Pecorella.

#### (A.C. 6499 - Sezione 7)

#### ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

#### CAPO II

##### MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

##### ART. 7.

1. Al comma 1 dell'articolo 724 del codice di procedura penale, le parole: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 726,» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi previsti dagli articoli 726 e 726-ter,».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 724 del codice di procedura penale, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

«1-bis. Quando la domanda di assistenza giudiziaria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti di corte d'appello, la stessa è trasmessa, direttamente dall'autorità straniera, o tramite il Ministero della giustizia o altra autorità giudiziaria italiana eventualmente adita, alla Corte di cassazione, che determina con sentenza la corte d'appello competente, tenuto conto della dislocazione delle sedi giudiziarie interessate, del numero di atti da svolgere e della tipologia ed importanza degli stessi. La Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte d'appello designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia ».

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

## CAPO II

*(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale).*

## ART. 7.

*Al comma 2, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: o altra autorità giudiziaria italiana eventualmente adita.*

**7. 3.** Saponara, Rivolta, Niccolini.

*Al comma 2, capoverso, primo periodo, dopo la parola: sentenza aggiungere le seguenti: , in camera di consiglio secondo le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale, in quanto compatibili,*

**7. 4.** Saponara, Rivolta, Niccolini.

*Al comma 2, capoverso, dopo il primo periodo, il seguente: La Corte di cassazione decide in camera di consiglio secondo le modalità previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale.*

**7. 2.** Saponara, Rivolta, Niccolini.

*Al comma 2, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: trasmette fino alla fine del periodo, con le seguenti: , sentite le parti nelle forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale, trasmette gli atti alla Corte d'appello designata comunicando la decisione al Ministero della giustizia.*

**7. 1.** Pecorella.

**(A.C. 6499 – Sezione 8)**

## ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE.

## ART. 8.

1. Dopo l'articolo 726 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 726-bis. — *(Notifica diretta all'interessato).* — 1. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta all'interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell'autorità giudiziaria straniera di notificazione all'imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede a norma delle disposizioni in materia di prima notificazione all'imputato.

ART. 726-ter. — *(Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera).* — 1. Quando un accordo internazionale prevede che la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato sia presentata anche da un'autorità amministrativa straniera, alla rogatoria provvede il procuratore della Repubblica del luogo in cui devono essere eseguiti gli atti richiesti.

2. Il procuratore della Repubblica dà esecuzione alla rogatoria con decreto, quando non deve disporre la sospensione a norma dell'articolo 724, comma 5-bis.

3. Nei casi previsti dall'articolo 724, comma 5, lettere *a* e *c*, e nel caso previsto dall'articolo 724, comma 5, lettera *b*, salvo che sia diversamente stabilito dall'accordo, non viene data esecuzione alla rogatoria. In tali casi il procuratore della Repubblica trasmette gli atti per la decisione al giudice per le indagini preliminari. Il giudice per le indagini preliminari provvede con ordinanza non impugnabile, restituendo gli atti al procuratore della Repubblica per l'ulteriore corso.

4. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme del codice, salvo l'osservanza di ulteriori formalità esplicitamente richieste dall'autorità straniera,

che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 8.**

*Al comma 1, capoverso ART. 726-ter, comma 1, sostituire le parole: il procuratore della Repubblica con le seguenti: , su richiesta del procuratore della Repubblica, il giudice,*

**8. 1.** Pecorella.

**(Approvato)**

*Al comma 1, capoverso ART. 726-ter, comma 2, sostituire le parole: Il procuratore della Repubblica con le seguenti: Il giudice.*

**8. 2.** Pecorella.

*Al comma 1, capoverso ART. 726-ter, sopprimere il comma 3.*

**8. 3.** Pecorella.

*Al comma 1, capoverso ART. 726-ter, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: salvo che sia diversamente stabilito dall'accordo,*

**8. 4.** Pecorella, Saponara, Rivolta, Niccolini.

**(A.C. 6499 - Sezione 9)**

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 9.**

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 727 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Quando, a norma di accordi internazionali, la domanda di assistenza

giudiziaria può essere eseguita secondo modalità previste dall'ordinamento dello Stato richiedente, l'autorità giudiziaria, nel formulare la domanda di assistenza, ne specifica le modalità tenendo conto degli elementi necessari per l'utilizzazione processuale degli atti richiesti ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 9.**

*Al comma 1, capoverso 5-bis, dopo le parole: dello Stato richiedente, aggiungere le seguenti: sempre che esse non siano in conflitto con i principi di diritto dello Stato richiesto.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso 5-bis, sostituire le parole: tenendo conto con le seguenti: dando conto.*

**9. 1.** Saponara, Rivolta, Niccolini.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole: tenendo conto con le seguenti: dando conto.*

**9. 2.** Pecorella.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, le parole: ed in conformità ai principi generali del nostro ordinamento ed in particolare all'articolo 111 della Costituzione.*

**9. 4.** Saponara, Rivolta, Niccolini.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso non può darsi esecuzione alla rogatoria se, per le modalità indicate, non sono rispettati i principi del giusto processo.*

**9. 3.** Pecorella.

**(A.C. 6499 – Sezione 10)****ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 10.**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 730 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

« 2-bis. Quando il procuratore generale è informato dall'autorità straniera, anche per il tramite del Ministero della giustizia, dell'esistenza di una sentenza penale di condanna pronunciata all'estero, ne richiede la trasmissione all'autorità straniera con rogatoria, ai fini del riconoscimento ai sensi del comma 2 ».

**(A.C. 6499 – Sezione 11)****ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 11.**

1. Dopo l'articolo 204 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 204-bis. — (Comunicazioni dell'autorità giudiziaria che ha ricevuto la rogatoria dall'estero). — 1. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, la richiesta è ricevuta direttamente dalle autorità indicate dagli articoli 724, 726 e 726-ter del codice, le quali ne trasmettono senza ritardo copia al Ministero della giustizia ».

**(A.C. 6499 – Sezione 12)****ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 12.**

1. Dopo l'articolo 205 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

« ART. 205-bis. — (Irrevocabilità del consenso nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria). — 1. Quando è previsto dal codice o da accordi internazionali, per l'espletamento di determinati atti, che l'interessato esprima il proprio consenso in una procedura di cooperazione giudiziaria, il consenso espresso non può essere revocato, a meno che non siano modificati i presupposti a conoscenza dell'interessato.

ART. 205-ter. — (Partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero). — 1. La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero, che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta. Per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali, si applica la disposizione dell'articolo 146-bis.

2. Quando la disciplina processuale prevede la partecipazione necessaria dell'imputato all'udienza, la detenzione dell'imputato all'estero non può comportare la sospensione od il rinvio dell'udienza, quando è possibile la partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo e l'imputato non dà il consenso ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 12.**

*Al comma 1, sopprimere il capoverso ART. 205-bis.*

**12. 1. Pecorella.**

*Al comma 1, capoverso ART. 205-ter, premettere le parole:* Quando si procede per uno dei delitti indicati dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice .

**12. 5.** Pecorella.

*Al comma 1, capoverso ART. 205-ter, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Non può procedersi a collegamento audiovisivo se lo Stato estero non assicura la presenza del difensore nel luogo in cui viene assunto l'atto.

**12. 2.** Pecorella.

*Al comma 1, capoverso ART. 205-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano se è in corso la procedura di estradizione.

**12. 3.** Pecorella.

*Al comma 1, capoverso ART. 205-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma :* Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai delitti indicati dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

**12. 4.** Saponara, Rivolta, Niccolini.

**(A.C. 6499 — Sezione 13)**

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 13.

1. Dopo l'articolo 384 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 384-bis. — (Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero). — I

delitti di false informazioni al pubblico ministero, di falsa testimonianza e di falsa perizia o interpretazione, rese in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero, si considerano commessi nel territorio dello Stato italiano e sono puniti secondo la legge italiana ».

**(A.C. 6499 — Sezione 14)**

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.050 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO III

*(Disposizioni finali).*

ART. 14.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.050 mi-

lioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede:

*a)* per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

*b)* a decorrere dall'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per

l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

**14. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).**

*(Approvato)*

***(A.C. 6499 – Sezione 15)***

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 15.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.